

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2074

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DE MARIA

Disposizioni per il riconoscimento della figura professionale dell’interprete di lingua dei segni italiana e la previsione di quote di riserva nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni

Presentata il 9 agosto 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a colmare una lacuna legislativa riguardante una fascia di popolazione fragile e bisognosa di una particolare protezione sociale.

Il provvedimento, infatti, è finalizzato a promuovere la piena inclusione sociale delle persone affette da sordità mediante il riconoscimento dell’interprete della lingua dei segni italiana (LIS) quale professionista specializzato nella traduzione e nell’interpretazione della LIS, attribuendo, inoltre, a tale figura professionale specifiche quote di riserva nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni operanti in specifici settori.

L’interprete della LIS svolge una funzione delicata e fondamentale, essendo in grado di garantire l’interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codifi-

cate delle espressioni utilizzate nella lingua orale o in altre lingue dei segni.

Inoltre, l’interprete della LIS, assicura la traduzione, l’interpretariato e l’interpretazione sia simultanea sia consecutiva dalla LIS alla lingua orale italiana e viceversa nonché dalla LIS ad altre lingue orali straniere e viceversa o dalla LIS ad altre lingue dei segni e viceversa.

È facile comprendere l’importanza del sostegno e della valorizzazione di una professione altamente qualificata e dalla grande rilevanza sociale.

Al fine di garantire l’idoneità delle organizzazioni che assicurano la formazione di tali figure professionali, svolgendo un servizio di pubblico interesse, si prevede l’istituzione del Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS presso il Ministero della giustizia, in conformità a quanto disciplinato dalla legge n. 4 del

2013 in materia di professioni non organizzate.

Inoltre, allo scopo di tutelare le persone sorde e il loro diritto al beneficio del supporto offerto da una figura professionale specializzata e competente, nelle strutture pubbliche, specialmente quelle riguardanti le prestazioni di livelli essenziali di prestazione, è prevista l'attribuzione di specifiche quote di riserva per gli interpreti della LIS nelle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni.

Tale previsione normativa assicurerà alle persone sorde la garanzia di poter essere sostenute da professionisti anche, ma non solo, nei casi di emergenza. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al soggetto che dovesse trovarsi in un pronto soccorso o nella corsia di un ospedale e fosse costretto ad autorizzare uno specifico trattamento o intervento chirurgico senza esser adegua-

tamente informato o posto in un'adeguata condizione psico-fisica. La presenza di un interprete della LIS contribuirebbe ad assicurare la piena consapevolezza della scelta, oltre a costituire un indiscutibile supporto di tipo psicologico.

Ai fini dell'attuazione della previsione di specifiche quote di riserva è prevista l'emissione di un decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dall'istituzione del Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS, volto a individuare le pubbliche amministrazioni interessate e le relative modalità di attuazione.

Stante la rilevanza sociale del provvedimento in oggetto e l'esigenza ineludibile di porre fine a un vuoto legislativo non degno di un Paese come il nostro, si auspica una larga convergenza sulla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento dell'interprete della lingua dei segni italiana)

1. La Repubblica riconosce l'interprete della lingua dei segni italiana (LIS), quale professionista specializzato nella traduzione e nell'interpretazione della LIS, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Figura professionale dell'interprete della LIS)

1. L'interprete della LIS è la figura professionale in grado di garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codificate delle espressioni utilizzate nella lingua orale o in altre lingue dei segni.

2. Sono di competenza dell'interprete della LIS la traduzione, l'interpretariato e l'interpretazione sia simultanea sia consecutiva dalla LIS alla lingua orale italiana e viceversa, ovvero, qualora rientri nelle sue competenze, dalla LIS ad altre lingue orali straniere e viceversa o dalla LIS ad altre lingue dei segni e viceversa.

Art. 3.

(Registro delle associazioni degli interpreti della LIS)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS, di seguito denominato « Registro ».

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le associazioni degli interpreti della LIS devono essere riconosciute con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), al quale è affidata l'istruttoria della domanda ai fini del riconoscimento.

3. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni degli interpreti della LIS garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

4. Le associazioni di cui al presente articolo promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, l'adozione di un codice deontologico degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del predetto codice nonché l'adozione di strumenti di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, cui i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, al fine di risolvere la controversia con le modalità previste dall'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché per ottenere informazioni generali relative all'attività professionale degli interpreti della LIS.

Art. 4.

(Quote di riserva per gli interpreti della LIS nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni)

1. Allo scopo di garantire la completa integrazione e la piena interazione linguistico-comunicativa delle persone sorde all'interno delle strutture pubbliche, i soggetti appartenenti alle associazioni degli interpreti della LIS, iscritti nel Registro, hanno diritto al riconoscimento di specifiche quote di riserva nelle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Entro novanta giorni dalla data di istituzione del Registro, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le pubbliche amministrazioni tenute alla previsione delle quote di riserva di cui al comma 1 del presente articolo nonché le relative modalità di attuazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0078840